

Allegato A)

COMUNE DI NOALE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e ss., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il «*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*».

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Noale, con atto del Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016, d'ora in avanti anche T.U.S.P.) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27.9.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

Considerato che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

Ne è seguita la seguente ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P., rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite allo stesso comma 3. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114 del medesimo Decreto, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila Euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Le deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale di riferimento sono le seguenti:

- Consiglio comunale n. 22 del 20 aprile 2009 “Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi da 27 a 33, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)”;
- Consiglio comunale n. 43 del 26 novembre 2013 “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art.4 del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazioni”;
- Consiglio comunale n. 50 del 20 dicembre 2013 “Attuazione dell’art. 34, comma 21 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221. Continuità nell’espletamento dei servizi pubblici a mezzo di Veritas S.p.A.”;
- Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2015 “Relazione - Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - adempimento ai sensi dell’art.1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014”;
- Giunta comunale n. 35 del 31 marzo 2016 “Approvazione relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015 (art. 1 comma 612 Legge 190/2014)”;
- Consiglio comunale n. 24 del 27 settembre 2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 ricognizione partecipate possedute”;
- Consiglio comunale n. 44 del 27 dicembre 2018 “Razionalizzazione annuale delle società partecipate. Ricognizione conservativa”;
- Consiglio comunale n. 47 del 18 dicembre 2019 “Art. 20 TUSP revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione conservativa”;
- Consiglio comunale n. 55 del 22 dicembre 2020 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione “;
- Consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 2021 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione “;

Alla data attuale il Comune di Noale detiene direttamente le partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di seguito indicate.

L’Amministrazione comunale, preso atto di partecipazioni aventi natura di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, ex art. 4, comma 2 lettera a), del T.U.S.P., dispone con il presente atto di ricognizione il mantenimento delle stesse.

	VERITAS SPA	ACTV SPA
OGGETTO SOCIALE	La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, di servizi idrici, cimiteriali, urbani e territoriali ed in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici.	La Società ha per oggetto la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività inerenti la mobilità delle persone.
RAGIONE SOCIALE	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia C.F./P.IVA 03341820276	A.C.T.V. S.p.A. Isola Nova del Tronchetto, 32 30135 Venezia C.F./P.IVA 00762090272
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NOALE	1,762	0,267
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050	31.12.2050
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	0 - ZERO	0 - ZERO
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Nessuno	Nessuno
RISULTATO DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	2011 + 3.950.401,00 2012 + 5.358.440,00 2013 + 3.160.635,00 2014 + 4.802.625,00 2015 + 5.648.272,00 2016 + 5.489.017,00 2017 + 8.100.276,00 2018 + 18.304.418,00 2019 + 7.093.607,00 2020 + 4.768.857,00 2021 + 9.435.196,00 Link di pubblicazione https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas	2011 + 267.344,00 2012 - 17.623.726,00 2013 - 8.651.687,00 2014 + 739.654,00 2015 + 976.302,00 2016 + 1.048.000,00 2017 + 1.268.391,00 2018 + 1.806.837,00 2019 + 743.652,00 2020 + 161.639,00 2021 + 173.625,00 Link di pubblicazione http://actv.avmspa.it/it/content/bilanci-actv
INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO	PRESIDENTE C.D.A. Agostini Vladimiro art 5 comma 9 D.L. 95/2012 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 CONSIGLIERI Marco Bordignon art 5 comma 9 D.L. 95/2012 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 Michele Marangon art 5 comma 9 D.L. 95/2012 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 Sara Da Lio €. 16.200,00 (oltre IVA e contr.	PRESIDENTE C.D.A. Scalabrin Luca €. 40.000,00 dal 16.9.2021 CONSIGLIERI Cioffi Luisa €. 8.000,00 dal 16.9.2021 Franzin Anna €. 8.000,00 dal 16.9.2021 Idile Alessandra €. 8.000,00 dal 16.9.2021 Luxardi Jacopo €. 8.000,00 dal 16.9.2021 Link di pubblicazione http://actv.avmspa.it/it/content/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo-

	previdenziali) dal 29.6.2020 Francesca Longo €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 16.12.2021 Gianni Dalla Morasi, €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 Pier Giorgio Ometto €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 Roberto Panciera €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 Samuela Zennaro €. 16.200,00 (oltre IVA e contr. previdenziali) dal 29.6.2020 indennità complessiva di risultato pari ad euro 90.000,00 da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal CDA e comunicati all'Assemblea Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio Link di pubblicazione https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo	actv
SITI INTERNET PARTECIPATE	www.gruppoveritas.it	www.actv.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Oggetto sociale: gestione rifiuti, servizio idrico integrato, servizi energetici

Indirizzo: Santa Croce 489, 30125 Venezia (VE)

Partecipazione Comune di Noale: 1.762%

Oneri aggiuntivi per l'anno 2021 per l'Amministrazione Comunale: nessuno

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo dell'azienda: nessuno

I bilanci d'esercizio presentano i seguenti valori:

Esercizio anno	Patrimonio netto	Utile/perdita esercizio
2011	140.790.900,00	3.950.401,00
2012	146.149.340,00	5.358.440,00
2013	149.309.976,00	3.160.635,00
2014	144.250.783,00	4.802.625,00
2015	149.899.061,00	5.648.279,00
2016	154.538.483,00	5.489.017,00
2017	219.772.125,00	8.100.276,00
2018	247.650.308,00	18.304.418,00
2019	253.882.812,00	7.093.607,0000

2020	258.100.198,00	4.768.857,00
2021	267.877.440,00	9.435.196,00

Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del T.U.S.P. e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione.

A.C.T.V. S.p.A. - Azienda Consorzio Trasporto Veneziano

Oggetto sociale: servizi di trasporto pubblico locale

Indirizzo: Isola Nova Del Tronchetto 32, 30135 Venezia (VE)

Partecipazione Comune di Noale: 0,267%

Oneri aggiuntivi per l'anno 2021 per l'Amministrazione Comunale: nessuno

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo dell'azienda: nessuno

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Noale presenti negli organo di governo dell'Azienda: nessuno

I bilanci d'esercizio presentano i seguenti valori:

Esercizio anno	Patrimonio netto	Utile/perdita esercizio
2011	61.845.078,00	267.344,00
2012	44.221.351,00	-17.623.726,00
2013	35.569.664,00	-8.651.687,00
2014	36.309.318,00	739.654,00
2015	37.285.615,00	976.302,00
2016	51.343.315,00	1.048.394,00
2017	53.831.086,00	1.263.391,00
2018	55.651.775,00	1.806.837,00
2019	56.395.427,00	743.652,00
2020	58.008.171,00	161.639,00
2021	58.181.795,00	173.625,00

Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del T.U.S.P. e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTA	C.F./P.I	QUOTA CONTROLLANTE	NS.QUOTA SU CONTROLLANTE	NS. QUOTA SU INDIRETTA
Controllante A.C.T.V. SPA	80013370277			
THETIS SPA	02722990278	5,95	0,26	0,01
VENIS SPA	02396850279	5,90	0,26	0,01
Controllante V.E.R.I.T.A.S. SPA	03341820276			
ASVO SPA	83002690275	55,75	1,76	0,98
CONSORZIO PER LA BONIFICA E RICONVERSIONE PRODUTTIVA	03380700272	82,05	1,76	1,44
DEPURACQUE SERVIZI SRL	02261620278	100,0	1,76	1,76
ECOPROGETTO VENEZIA SRL	03071410272	46,64	1,76	0,82
ECORICICLI VERITAS SRL	03643900230	79,00	1,76	1,39
LECHER RICERCHE E ANALISI	02560930279	50,00	1,76	0,88
MIVE SRL	03400180273	100,0	1,76	1,76
SIFA SCPA	03628140273	32,15	1,76	0,56
VIER	03849350271	49,00	1,76	0,86
VERITAS CONEGLIANO SRL	04396800270	48,80	1,76	0,86
VIVERACQUA SCARL	04042120230	17,90	1,76	0,31
VENIS SPA	02396850279	5,00	1,76	0,08
VEGA-PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA	02718360270	7,64	1,76	0,13